

SRL unipersonali e 231: un connubio non sempre possibile.

di *Giovanni Morgese*

1. Il tema della responsabilità amministrativa da reato delle società unipersonali è da sempre al centro di un vivace dibattito: se la dottrina ha fatto registrare significative aperture in merito alla possibilità di escludere l'assoggettabilità di quegli enti alle disposizioni della 231, di fatto assimilandole alle imprese individuali, la giurisprudenza di legittimità sembra continuare a sposare la tesi opposta, sostenendo che la società unipersonale – in quanto autonomo centro di rapporti giuridici dotato di soggettività giuridica distinta rispetto a quella di chi ne detiene le quote –, debba necessariamente annoverarsi tra gli enti soggetti alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2001.

Il principio è stato ribadito, da ultimo, dalla Sesta Sezione della Suprema Corte, con una sentenza che, ad una prima lettura, sembrerebbe aver definitivamente risolto in senso affermativo la questione.

“La disciplina del D.Lgs. n. 231 del 2001 – si legge in un obiter di quella pronuncia – è riferita agli enti, sintagma che evoca l'intero spettro dei soggetti di diritto non riconducibili alla persona fisica, indipendentemente dal conseguimento o meno della personalità giuridica e dallo scopo lucrativo o meno perseguito dagli stessi [...] Se, pertanto, il presupposto indefettibile per l'applicazione del diritto sanzionatorio degli enti è l'esistenza di un 'soggetto di diritto metaindividuale', quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, è certamente ascrivibile al novero dei destinatari del D.Lgs. n. 231 del 2001 anche la società unipersonale, in quanto soggetto di diritto distinto dalla persona fisica che ne detiene le quote” (Cass. pen., sez. VI, 25 luglio 2017, n. 49056).

Ad avviso di chi scrive, la questione merita una più approfondita riflessione.

Per inquadrare correttamente il problema, si deve anzitutto partire dalla considerazione che l'espressione “SRL unipersonale” non è evocativa di una categoria omogenea, costituendo piuttosto un *genus* al cui interno si possono rinvenire *species* completamente differenti.

Volendo estremizzare: da un lato, le SRL unipersonali di grandi dimensioni, con struttura e organizzazione societaria particolarmente complesse (si pensi, ad esempio, alla SRL dotata di importanti asset aziendali, partecipata al 100% da una società di capitali avente, a sua volta, una propria autonoma struttura organizzativa); dall'altro, le SRL unipersonali partecipate unicamente dal socio persona fisica, prive di dipendenti o comunque di soggetti titolari di specifiche funzioni aziendali, la cui gestione è affidata esclusivamente al socio unico.

Come si vedrà, è soltanto rispetto alla prima tipologia di SRL unipersonale che ci sembra possa trovare applicazione il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 49056 del 2017: non a caso, la vicenda sottoposta in

quell'occasione all'esame della Suprema Corte vedeva, quale imputata 231, proprio una SRL unipersonale che, lungi dall'essere riferibile esclusivamente al socio persona fisica, era partecipata da una società di capitali (segnatamente, un'altra SRL) avente una propria autonoma struttura organizzativa.

2. In via preliminare, è necessario soffermarsi brevemente sulla portata del d.lgs. n. 231/2001, onde verificare se le relative prescrizioni e il relativo impianto sanzionatorio possano trovare applicazione nei confronti di quegli enti che, ancorché dotati di personalità giuridica, siano di fatto riferibili esclusivamente alla persona fisica del socio.

La dottrina è unanimemente schierata sul punto: *“scopo del d.lgs. n. 231/2001 è quello di configurare un modello di responsabilità il cui destinatario naturale è l'organizzazione pluripersonale, a prescindere dallo schermo formale che la qualifica, ma comunque identificabile come entità distinta dalla persona fisica autrice del reato ed in quanto tale autonomamente individuabile come centro di imputazione della scelta criminosa”*¹.

Perché l'esercizio dell'impresa possa dar luogo alla responsabilità per l'illecito amministrativo dipendente da reato è necessario un *“quid pluris qualificante”*, deve ricorrere, cioè, *“un ente collettivo, ‘soggetto-gruppo’, aggregato organizzato per il perseguimento di un risultato comune, quale autonomo centro di interessi giuridici, altro dalla persona fisica, titolare di un proprio interesse distinto e ulteriore rispetto a quello delle persone che lo compongono, a beneficio del quale il reato-presupposto può essere commesso”*².

Deve trattarsi, in altri termini, di *“centri autonomi di imputazione degli atti compiuti dalla persona fisica che abbia agito nel loro interesse o a loro vantaggio e con la quale, dunque, non possano essere identificati”*³.

Per vero, già in sede di relazione ministeriale al decreto, il legislatore delegato – dopo aver chiarito che *“l'introduzione di forme di responsabilità degli enti collettivi”* è stata dettata dalla presa d'atto che *“le principali e più pericolose manifestazioni di reato sono poste in essere [...] da soggetti a struttura organizzata complessa”*⁴ –, aveva espressamente definito l'ente destinatario della 231 *“quale autonomo centro d'interessi e di rapporti giuridici [...] e matrice di*

¹ BRUNELLI-RIVERDITI, *La responsabilità degli enti*, a cura di PRESUTTI, BERNASCONI, FIORIO, Padova, 2008, p. 75.

² BARTOLOMUCCI, *D.lgs. 231/2001 ed imprenditori individuali: interpretazione dell'art. 1 e presunte esigenze penali-preventive nell'“imprevisto” revirement della Cassazione*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2011, p. 164.

³ PISTORELLI, *Soggetti*, in *La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, commentario diretto da Marco Levis e Andrea Perini, Bologna, 2014, p. 10.

⁴ Relazione governativa al D.Lgs. n. 231 del 2001, pubblicata, tra l'altro, in AA.VV., *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di GARUTI, Padova, 2002, p. 432 ss..

decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente"⁵.

Sulla scorta di queste considerazioni, la Corte di Cassazione, in una nota sentenza del 2004, aveva escluso che le disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 potessero trovare applicazione nei confronti dell'imprenditore individuale.

"Quale che sia la natura giuridica di questa responsabilità 'da reato' – avevano chiarito i giudici di legittimità – è certo che in tutta la normativa (convenzioni internazionali; legge di delegazione; decreto delegato) e, segnatamente, nell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2001 essa è riferita unicamente agli 'enti', termine che evoca l'intero spettro dei soggetti di diritto metaindividuali" [...] Soltanto sugli enti dotati di personalità giuridica che siano strutturati in forma societaria o pluripersonale, possono farsi gravare gli articolati obblighi nascenti dal testo normativo in esame" (Cass. pen., sez. VI, 3 marzo 2004 – dep. 22 aprile 2004, n. 18941).

Come noto, nel 2011 era poi intervenuta una pronuncia di senso diametralmente opposto: sconfessando l'orientamento che si era andato consolidando fino a quel momento, la Terza Sezione Penale aveva infatti affermato che *"le norme sulla responsabilità da reato degli enti si applicano anche alle imprese individuali, che devono ritenersi incluse nella nozione di ente fornito di personalità giuridica utilizzata dall'art. 1, comma secondo, D.Lgs. n. 231 del 2001 per identificare i destinatari delle suddette disposizioni"* (Cass. pen., sez. III, 15 dicembre 2010 – dep. 20 aprile 2011, n. 15657, rv. 249320).

Si tratta, a quanto consta, dell'unica sentenza ad aver riconosciuto la sanzionabilità dell'imprenditore individuale ai sensi della 231.

A distanza di poco più di un anno dal deposito di quella che un illustre Consigliere di Cassazione ha definito sentenza *"pietra dello scandalo"*⁶, la Suprema Corte era infatti tornata sull'argomento ribadendo il principio, già espresso nell'arresto del 2004, secondo cui *"la normativa sulla responsabilità da reato degli enti prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 non si applica alle imprese individuali, in quanto si riferisce ai soli soggetti collettivi"* (Cass. pen., sez. VI, 16 maggio 2012, n. 30085, rv. 252995).

L'impossibilità di estendere la 231 a quei soggetti che, ancorché dotati di personalità giuridica, siano di fatto riferibili esclusivamente alla persona fisica del socio è stata ribadita ancora di recente proprio dalla sentenza, richiamata in apertura, che sembrerebbe aver risolto in senso positivo la questione dell'applicabilità delle norme sulla responsabilità da reato degli enti a tutte le SRL unipersonali: *"Presupposto indefettibile per l'applicazione del diritto sanzionatorio degli enti – ha ribadito in quell'occasione la Suprema Corte – è l'esistenza di un soggetto di diritto metaindividuale"* (Cass. pen., sez. VI, 25 luglio 2017, n. 49056).

⁵ Ibidem.

⁶ Così SCARCELLA, *La Cassazione ribadisce l'inapplicabilità del d.lgs. 231/2001 alle imprese individuali: scongiurata la rimessione alle Sezioni Unite?*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2012, p. 175.

Questi, in definitiva, i tre requisiti indefettibili perché un soggetto possa legittimamente essere qualificato come “ente” ai fini della 231:

- a) il carattere della collettività, vera e propria “*ragion d’essere di tale nuova forma di responsabilità*”⁷;
- b) l’esistenza di una netta separazione tra l’interesse o vantaggio dell’ente collettivo (ex art. 5 d.lgs. n. 231/2001) e quello dell’autore materiale del reato presupposto;
- c) la sussistenza di un centro di imputazione della scelta criminosa del tutto autonomo e indipendente rispetto a quello del singolo individuo.

Conclusivamente: in tanto un ente può essere destinatario delle prescrizioni e delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001, in quanto risulti dotato di un’apprezzabile complessità organizzativa in grado di differenziarlo dalla persona fisica autrice del reato presupposto.

La giurisprudenza di legittimità in materia è a tal punto lineare da rendere del tutto superfluo un eventuale intervento dirimente delle Sezioni Unite.

Non si tratta, ovviamente, di una valutazione di chi scrive: ad escludere la necessità “*dell’intervento risolutore delle Sezioni Unite*” è stato addirittura un autorevole Consigliere di Cassazione, in veste di autore dottrinale: “*Le argomentazioni offerte dalla dottrina e le vibranti critiche alla sentenza del 2011 – ha evidenziato l’illustre Autore – consentono di superare definitivamente quei dubbi che tale ultima sentenza aveva sollevato*”⁸.

3. Fatta questa doverosa premessa di ordine generale, si può ora verificare se e a quali condizioni le SRL unipersonali possano essere qualificate come “enti” ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

La risposta – ad avviso di chi scrive – non può che variare in funzione della compagine sociale e della struttura organizzativa della società.

Nulla quaestio, infatti, in caso di SRL unipersonale partecipata da una società di capitali o di SRL unipersonale che evidenzii comunque una complessità e una patrimonializzazione tali da rendere palpabile l’esistenza di un centro di imputazione di interessi giuridici autonomo ed indipendente rispetto a quello facente capo al singolo socio.

Laddove la SRL unipersonale sia partecipata unicamente dal socio persona fisica, invece, ci si troverebbe dinanzi ad un soggetto giuridico in tutto e per tutto assimilabile, ai fini della 231, all’impresa individuale: “*il ricorso allo schermo societario, al fine di limitare la responsabilità patrimoniale del socio, sarebbe di per sé insufficiente a differenziare tali enti dall’impresa individuale*”⁹.

⁷ ZANNOTTI, *Il nuovo diritto penale dell’economia*, Milano, 2008, p. 61.

⁸ SCARCELLA, *La Cassazione ribadisce l’inapplicabilità del d.lgs. 231/2001 alle imprese individuali: scongiurata la rimessione alle Sezioni Unite?*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2012, p. 181.

⁹ PISTORELLI, *Soggetti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Commentario diretto da M. Levis e A. Perini, Bologna, 2014, p. 13.

Nel caso in cui “*l’unico socio persona fisica rivesta il ruolo di amministratore unico e manchi il collegio sindacale*”, la SRL unipersonale finisce, infatti, per assumere una matrice evidentemente socio-centrica “*assimilabile alla condizione dell’imprenditore individuale*” e tale da “*accomuna[re] la sostanza economica delle due figure*”¹⁰.

Le ridotte dimensioni dell’azienda e la presenza di una base personale ristretta (qual è, evidentemente, quella delle SRL unipersonali partecipate unicamente dal socio persona fisica) non consentono, in altri termini, di tracciare un discrimine tra la figura dell’autore del reato presupposto e quella dell’ente.

La carenza di alterità soggettiva tra ente e autore del reato presupposto impedisce di ravvisare lo specifico interesse o vantaggio – distinto e ulteriore rispetto a quello dell’amministratore/socio unico – conseguito dalla società in ragione della commissione del reato, di talché non può esservi spazio, in contesti del genere, per ipotizzare una responsabilità 231 a carico della SRL unipersonale.

A voler ragionare diversamente, a voler ritenere, cioè, che la disciplina della 231 si applichi anche a quegli “*enti la cui soggettività non risulti distinguibile dalla persona fisica autrice del reato presupposto della responsabilità dell’ente*”¹¹, si correrebbe il “*rischio di una irragionevole duplicazione del trattamento sanzionatorio, in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale e con il principio, immanente al sistema penale e a quello sanzionatorio amministrativo, del ne bis in idem sostanziale, atteso che verrebbe a punirsi due volte, per lo stesso fatto, un identico centro di interessi*”¹².

Che questa sia l’unica soluzione percorribile è dimostrato, del resto, dalle implicazioni di carattere pratico che una diversa impostazione determinerebbe. Una considerazione su tutte: a chi dovrebbero applicarsi le prescrizioni del Modello di organizzazione e di gestione adottato da una SRL unipersonale priva di dipendenti, in cui l’organo decisionale è rappresentato dall’amministratore-socio unico e in cui manchi il Collegio sindacale?¹³

Interrogativo, evidentemente retorico, che dimostra, ancora una volta, come la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001 sia ontologicamente incompatibile non soltanto con le imprese individuali, ma finanche con le SRL unipersonali di fatto riferibili esclusivamente al socio unico persona fisica.

¹⁰ BARTOLOMUCCI, *D.Lgs. 231/2001 ed imprenditori individuali: interpretazione dell’art. 1 e presunte esigenze penal-preventive nell’imprevisto revirement della Cassazione*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2011, p. 166.

¹¹ PIERGALLINI, *Responsabilità dell’ente e apparato sanzionatorio*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231* (a cura di Giorgio Lattanzi), Milano, 2010, p. 228.

¹² PIERGALLINI, *Responsabilità dell’ente e apparato sanzionatorio*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231* (a cura di Giorgio Lattanzi), Milano, 2010, p. 228.

¹³ Per una rassegna dei paradossi applicativi, si veda BARTOLOMUCCI, *D.Lgs. 231/2001 ed imprenditori individuali: interpretazioni dell’art. 1 e presunte esigenze penal-preventive nell’imprevisto revirement della Cassazione*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2011, p. 168.